

Codice A1012A

D.D. 27 gennaio 2021, n. 27

FONDAZIONE VITTORANGELO CROCE con sede in Viverone (BI). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.



ATTO DD 27/A1012A/2021

DEL 27/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: FONDAZIONE VITTORANGELO CROCE con sede in Viverone (BI).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della “FONDAZIONE VITTORANGELO CROCE” con sede in Viverone (BI) , Via Don Ludovico Scaglia, n. 3, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi degli artt. 4, comma1; 5, comma1; 21, comma 1, del D.Lgs. 117/2017), ed in particolare svolge attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di assistenza scolastica nell’ambito del territorio della Regione Piemonte (riconducibili alle categorie di cui all’art. 5, comma 1, lettere d ed i; D.Lgs. 117/2017).

In particolare la Fondazione, attraverso la conservazione del suo patrimonio storico-culturale (“casa Adelaide” ed altri beni di pregio) a fini educativi e didattici, volge particolare riguardo al sostegno dell’istruzione scolastica (in primis scuole di Viverone) ed a tutti i suoi studenti, con possibilità di accesso alla dimora viveronese, nonché con l’assegnazione anche di sussidio di tipo economico (annuale) agli studenti più meritevoli degli istituti scolastici di Viverone, il tutto come specificato nell’art. 3 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

La Fondazione rientra nella tipologia delle “fondazioni mortis causa” essendo stata costituita per testamento dall’Avv. Vittorangelo Croce, deceduto in Ponderano (BI) il 10.07.2019. Il de cuius con testamento olografo del 12.10.2011, pubblicato in data 17.07.2019 come da verbale Rep. n. 92863 a rogito Dr. Secondina Sola Notaio in Cossato iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Biella ed Ivrea, registrato a Biella il 26.07.2019 al n. 4139, ha espresso la volontà di costituire una fondazione e di destinare alla medesima il suo patrimonio;

preso atto che dal verbale di insediamento del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, datato 05.08.2020, Rep. n. 168.615, a rogito Dott. Massimo Ghirlanda Notaio in Biella iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Biella ed Ivrea, registrato a Biella il 06.08.2020 al n. 3515, si rileva che il patrimonio è stato periziato e pertanto il patrimonio, al netto delle passività, ammonta a euro 1.015.690,93;

preso atto che la Direzione Cultura, Turismo e Commercio contattata ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione – non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della "FONDAZIONE VITTORANGELO CROCE" con sede in Viverone (BI).

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO_1.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 33.131 DELLA RACCOLTA
STATUTO**

della "**FONDAZIONE VITTORANGELO CROCE**", con sede in Viverone (BI).

* * *

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Per iniziativa del signor avv. Vittorangelo Croce, espressa nel proprio testamento, è costituita la fondazione denominata "**FONDAZIONE VITTORANGELO CROCE**".

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore la Fondazione utilizzerà l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del terzo settore", i quali dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. I contenuti e la struttura della Fondazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia. La Fondazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio biellese e della Regione Piemonte.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Viverone (BI), Via Don Lodovico Scaglia, n. 3. La Fondazione ha facoltà di istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ulteriori sedi operative, sedi amministrative e dipendenze in altre località ubicate nel territorio piemontese, ciò non comportando modifica statutaria.

ARTICOLO 3 - SCOPO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi degli artt. 4, comma 1; 5, comma 1; 21, comma 1, del D. Lgs. 117/2017), ed in particolare svolge attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di assistenza scolastica nell'ambito del territorio della Regione Piemonte (ricongiungibili alle categorie di cui all'art. 5, comma 1, lettere d ed i, D. Lgs. 117/2017).

In particolare la Fondazione, attraverso la conservazione del suo patrimonio storico-culturale ("casa Adelaide" ed altri beni di pregio) a fini educativi e didattici, volge particolare riguardo al sostegno dell'istruzione scolastica (*in primis* scuole di Viverone) ed a tutti i suoi studenti, con possibilità di accesso alla dimora viveronese, nonché con l'assegnazione anche di sussidio di tipo economico (annuale) agli studenti più meritevoli degli istituti scolastici di Viverone.

Come stanziamento iniziale per il sussidio economico annuale da devolvere agli studenti, il testatore ha previsto un importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).



Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare annualmente i programmi di attività per il miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio, osservate le norme di legge.

Tuttavia la scelta dei beneficiari del sussidio di tipo economico annuale (borsa di studio) sarà effettuata tenendo in considerazione i nominativi segnalati dalla dirigenza scolastica.

Qualora non venga segnalato alcuno studente nel Comune di Viverone, al fine di non disperdere le finalità sociali rilevanti della fondazione, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di individuare, con criterio di imparzialità e secondo le indicazioni dei competenti dirigenti scolastici, studenti meritevoli del sostegno e residenti in comuni rivieraschi del lago di Viverone.

In ogni caso, questa attività deve intendersi come assolutamente subordinata a quella voluta e prevista dal Fondatore con il suo testamento.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali la partecipazione in società di scopo, e di quelle comunque finalizzate alla gestione ed alla redditività del patrimonio fondativo, se del caso anche richiedenti l'organizzazione dei mezzi di produzione nel campo agricolo. Le suddette attività dovranno comunque avere le caratteristiche di secondarietà e strumentalità e dovranno essere individuate attraverso le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario costituito dall'intero patrimonio relitto del fondatore Signor Avv. Vittorangelo Croce ed è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione delineati dal Fondatore.

In particolare, costituiscono beni indisponibili "Casa Adelaide" e i beni di valore artistico e storico ivi conservati.

Il patrimonio sarà inoltre costituito, in via puramente indicativa, altresì:

- dagli altri beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, e da elargizioni o contributi da parte di enti e di privati, nonché da Istituzioni pubbliche (Unione Europea, Stato, Regione, Enti locali ed altri Enti);

- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l'organo amministrativo della Fondazione delibererà di destinare a incremento del patrimonio, al netto delle somme erogate per la borsa di studio agli studenti (sussidio economico annuale) e per le spese di gestione.

Il patrimonio della Fondazione, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere oggetto di attività economica. Potrà inoltre essere modificato nella sua consistenza mediante atti dispositivi dei suoi beni o attività, quali alienazione od acquisto, permuta, locazioni e simili, secondo criteri di conservazione di esso in termini di valore reale, avendo cura di preservare la dimora "casa Adelaide" sita in Viverone.

La Fondazione, per il conseguimento del proprio scopo, disporrà delle seguenti entrate:

- a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) le oblazioni o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

Le rendite verranno erogate secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 3 del presente statuto.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno unicamente impiegati per il perseguimento delle attività previste nell'oggetto della Fondazione, con divieto di distribuzione degli stessi nonché di eventuali fondi, riserve o capitale sotto qualsiasi forma diretta od indiretta a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore aventi attività affini od analoghe a quelle della Fondazione.

Per consentire l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e D. Lgs. 117/2017, si applica, in ogni caso, l'articolo 22, comma 4, D. Lgs. n. 117/2017, anche per quanto attiene la misura minima del patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 5 - ESERCIZI FINANZIARI

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi necessari della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.
- Organo di Controllo.

E' organo facoltativo:

- il Segretario.

Le cariche di Presidente e dei Consiglieri, secondo quanto previsto nel testamento costitutivo dal Fondatore, avranno diritto ad un emolumento che non superi in totale il 50% annuo degli incassi globali e delle rendite nette annualmente prodotte dalla Fondazione previa detrazione di tutte le spese, ivi compreso l'importo annuale destinato alla borsa di studio per gli studenti.

L'importo degli emolumenti, con i limiti di cui sopra, sarà stabilito al termine di ogni esercizio nella misura deliberata a maggioranza dal Consiglio, all'esito del rendiconto economico-finanziario, considerati la volontà del testatore ed il vincolo di destinazione del patrimonio della Fondazione al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto.



Qualora non venissero distribuiti gli emolumenti per indisponibilità delle risorse, il Consiglio continuerà egualmente nella propria attività.

ARTICOLO 7 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di quattro membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, a eccezione dei primi Consiglieri, la cui nomina è stata effettuata in sede di testamento costitutivo dal Fondatore.

Il primo Presidente e i primi Consiglieri, per scelta del Fondatore, durano in carica a vita, salvo dimissioni. Ad eccezione dei primi Consiglieri nominati con il testamento costitutivo, i Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi motivo il Presidente o un Consigliere vengono a cessare dalla carica, il Consiglio provvederà alla sostituzione. I sostituti decadono contestualmente alla cessazione del Consiglio che li ha nominati.

ARTICOLO 8 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Vice Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova della tempestiva ricezione dell'avviso stesso.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante invio del relativo avviso per via telegrafica o per posta elettronica all'indirizzo a questo scopo comunicato da ciascun amministratore alla Fondazione, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti. In ogni caso non può partecipare alla votazione un amministratore comunque interessato alla delibera in votazione: in questo caso egli concorre alla formazione del quorum costitutivo e del quorum deliberativo.

E' fatto obbligo agli amministratori di dichiarare gli eventuali interessi nelle decisioni in discussione.

Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie (ferma restando l'immodificabilità dello scopo e degli elementi essenziali disposti dal Fondatore) sono assunte all'unanimità e sono sottoposte alle formalità legislativamente previste per il loro recepimento (es.

Approvazione dell'Autorità Regionale piemontese o altra Autorità prevista dalla legge).

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il verbale è redatto dal Segretario, in mancanza del Segretario, è redatto da un Consigliere designato o da chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del consiglio possono tenersi con l'ausilio di mezzi di telecomunicazioni o videoconferenza a condizione che sia assicurata al presidente la possibilità di accertare le presenze e di dirigere i lavori; sia assicurata al soggetto verbalizzante la possibilità di percepire gli eventi da descrivere in verbale; sia assicurata ai partecipanti la possibilità di intervenire nel dibattito di scambiarsi documenti e di esprimere contemporaneamente il proprio voto. In questi casi la riunione si tiene nel luogo ove si trova il soggetto verbalizzante potendo tutti gli altri essere collegati in via telematica e di queste circostanze deve dare atto al verbale.

ARTICOLO 9 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio delibera in ordine:

- a) alla redazione annuale del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nei quali tutti gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili e immobili;
- d) all'erogazione di fondi;
- e) alla determinazione degli emolumenti per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri e il Segretario, se nominato;
- f) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché, alla loro modifica, revoca e abrogazione;
- g) alla nomina dell'Organo di Controllo;
- h) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti; non

sono delegabili le attribuzioni relative alla redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle adunanze; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio, il quale dovrà ratificare i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 11 - SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno, nominerà il Segretario, salvo revoca da parte del Consiglio medesimo. Il Segretario può essere prescelto al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con l'incarico di verbalizzare e di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, conservare i verbali nell'archivio della Fondazione, nonché di provvedere, sulla base delle direttive del Presidente, a quant'altro occorra alla gestione ordinaria della Fondazione. Il Consiglio ne stabilisce l'eventuale indennità.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'attività della Fondazione è soggetta al controllo di un apposito organo, che può avere, a discrezione del Consiglio di Amministrazione che lo nomina, struttura unipersonale o collegiale; in questo secondo caso, l'organo è composto da tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente.

L'organo di controllo, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 10 D. Lgs. 460/97, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste per le ONLUS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In sede di nomina dei membri dell'organo di controllo il consiglio di amministrazione deve preventivamente accertarne le particolari qualità morali e professionali nonché l'assoluta indipendenza rispetto alla Fondazione ed ai suoi amministratori.

ARTICOLO 13 - DURATA - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere obbligatoriamente devoluto ad enti aventi analoghe finalità.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n.117 /2017, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ARTICOLO 14 - BILANCIO DI ESERCIZIO - LIBRI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, corredato da apposita relazione dell'Organo di Controllo.

Il bilancio è redatto e conservato nel rispetto della normativa di settore.

Gli organi della fondazione sono, altresì, tenuti alla redazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

ARTICOLO 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, ed, in particolare, quelle dettate dal Codice Civile e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 oltre ai principi generali del diritto.

Biella, 5 Agosto 2020 - Visto per l'inserzione:

- Massimo GHIRLANDA Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN
OGNI FOGLIO ED ALL'ALLEGATO.
BIELLA, 6 AGOSTO 2020

MI SANTA LUCIA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE



Massimo Ghirlanda